



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Angelo MARCOTULLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20508 - Data adozione: 21/09/2023

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025- L.R. 44/2022 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico"- Approvazione Bando

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/09/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD022705

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 8/9/2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2022, n. 110, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2023 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 ed in particolare il Progetto regionale 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione” che prevede tra gli interventi quello relativo al “ Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con risoluzione del consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023”, in particolare l’art. Art. 3 “Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico” che riconosce un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi;

Visto in particolare l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio Amiata, Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Visto il Reg. (UE) n. 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, prorogato al 31.12.2026 dal Reg. (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l’art. 55: “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali”;

Vista la DGR n. 831 del 17/07/2023 con la quale, in attuazione della L.R. 44/2022, sono stati approvati criteri e modalità per l’accesso al contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico;

Dato atto che le risorse disponibili sul capitolo U/53657, pari ad Euro 4.000.000,00, sono destinate, per effetto della citata L.R. 44/2022, all’attivazione del bando per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana;

Preso atto che con la citata DGR 831/2023 sono stati acquisite dette risorse sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025 mediante prenotazione generica n. 2023721 sul capitolo U/53567 (puro), di cui Euro 2.000.000,00 sull’annualità 2023 ed Euro 1.000.000,00 su ciascuna annualità 2024 e 2025;

Preso inoltre atto che la suddetta deliberazione ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo, la cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e fino alle ore 16,00 del 27/10/2023;

Dato atto che per la gestione del bando di cui al presente decreto la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A ai sensi della L.R. 28/2008;

Vista la DGR n. 148 del 20/02/2023 di approvazione dell'elenco aggiornato delle attività da affidare a Sviluppo Toscana nell'annualità 2023 ed approvazione degli elenchi attività 2024 e 2025, nonché approvazione, ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 della L.R. 28/2008, dello schema di nuova Convenzione Quadro, sottoscritta fra le parti in data 28/02/2023;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 11501 del 26/05/2023 si è provveduto ad impegnare, mediante la procedura prevista all'art. 7 punto 3 della richiamata Convenzione Quadro, le risorse pari a complessivi Euro 82.760,47 sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025 a favore di Sviluppo Toscana (C.F. 00566850459), per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica del presente Bando, come di seguito specificato:

- Euro 17.326,97, imp. n. 4031 sul cap. U/52965, annualità 2023;
- Euro 32.716,75, imp. n. 4034 sul cap. U/52965, annualità 2024;
- Euro 32.716,75 imp. n. 4032 sul cap. U/52965, annualità 2025;

Vista la DGR n. 716 del 26-06-2023, come integrata con DGR n. 858 del 24/07/2023, con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Ritenuto di procedere all'approvazione del bando "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022" di cui all'Allegato 1 e relativi ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di costituire il fondo destinato ai beneficiari del bando allegato al presente atto, che saranno individuati a seguito di istruttoria, assumendo la prenotazione specifica di complessivi Euro 4.000.000,00 in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) sul capitolo U/53567 (puro) del bilancio di previsione 2023/2025, per gli importi di seguito indicati e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 2023721 assunta con DGR n. 831/2023:

- 2.000.000,00 per l'anno 2023 ,
- 1.000.000,00 per l'anno 2024 ,
- 1.000.000,00 per l'anno 2025 ;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ('Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42');

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 ('Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008');

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R ("Regolamento di contabilità") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 2 del 09-01-2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare, in attuazione della DGR 831/2023, il Bando “Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022” di cui all’Allegato A e relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con apertura della raccolta progettuale a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e fino alle ore 16,00 del 27/10/2023;
2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando, le risorse pari complessivamente ad euro 4.000.000,00, disponibili sul capitolo U/53567 (puro) del bilancio di previsione 2023/2025, per gli importi di seguito indicati e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 2023721 assunta con DGR n. 831/2023:
 - 2.000.000,00 per l’anno 2023 ,
 - 1.000.000,00 per l’anno 2024 ,
 - 1.000.000,00 per l’anno 2025 ;
3. di assumere la conseguente prenotazione di spesa a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) per la costituzione del fondo destinato ai beneficiari del bando allegato al presente atto, che saranno individuati a seguito di istruttoria;
4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 9

- 1 Allegato 1_modello_domanda
f1f480192451dd704c6e77f49ebd5554c831898bcd8d00c2a741add1b76432c*
- 1A Allegato_1-A_spese_ammissibili_rendicontazione
1bbad4b29e13fabb75f74cfa0dce6d9ee8fd8f034843396f2bacd639c744203d*
- 1B Allegato_1-B_Antimafia
92e43659f4ee9ffc77074c7f08a7d1113e31976cbcb0927fe8982159cd36e35e*
- 1C Allegato_1-C_scheda_tecnica_PF
a63321bbdb2e20b26ddcda82ec1b6fe76c21755a3d5ca8ed954da3f3e1accede*
- 1D Allegato_1-D_riepilogo_controlli
b25fbfc4bd4f1ee37ec5244b05437f361ae1b436be4cf31e24acdc6483b644bb*
- 1E Allegato_1-E_schema_fidejussione
d50bb0fb2dfc0b1aaba19454696bc56fd97ea92116d9a0d558230b98f1cc240a*
- 1F Allegato_1-F_obblighi_di_pubblicità
d8f175c52b59a6e494469f50438ad9f17ba1790175197e0588fba4f71678eb46*
- 1H Allegato_1-H_sez.specifica_progetti_aggregati
3ef2484f2579e8b8e7625aff531bff29759677926ce7a39615a4743247ef55f8*
- A Allegato A_BANDO
d022e54ac03fa73195327adeab36821393b97f64d603cafb23c10ac7fabe60a1*

Modello di domanda

**Alla Regione Toscana
Direzione Attività
Produttive Settore
Politiche di Sostegno alle
Imprese Via A Manzoni, 16
50121 Firenze**

RICHIESTA DI CONTRIBUTO**N° Marca da Bollo:****Data Marca da****Bollo:**

Il/La _____ sottoscritto/a
nato/a a _____ il _____ residente in _____

Via _____ CAP _____ Provincia _____
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

avente sede legale in _____

Via _____

_____ CAP _____ Provincia _____ ATECO sede legale (se
previsto) _____

CF _____ P. IVA _____
unità locale di svolgimento del progetto
in _____ Via _____

_____ CAP _____ Provincia _____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se
previsto) _____

Telefono _____ fax _____
e-mail _____ PEC _____

COORDINATE BANCARIE/POSTALI DELL'IMPRESA PER IL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO: accredito su c/c bancario IBAN n.:

presso:

accredito su c/c postale n.:

INDIRIZZO DELL'IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO DALLA
SEDE LEGALE:

Via: _____ N. _____

Civico: _____

CAP: _____

Comune: _____

Provincia: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHIEDE

di usufruire di un contributo in conto capitale per un importo:

- pari a Euro _____ per spese da realizzare presso la seguente stazione sciistica _____, a fronte di un investimento "prioritario" (investimento finalizzato all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune) pari a _____;
- pari a Euro _____ per spese da realizzare presso la seguente stazione sciistica _____, a fronte di un investimento "non prioritario" pari a _____;

DICHIARA

- di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano la concessione del contributo di cui sopra e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;

- che il soggetto richiedente (ente) risulta iscritto nel Registro delle imprese ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90;

- che il soggetto richiedente (ente) ha sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e più precisamente nei comuni dove insistono impianti sciistici ricompresi nelle aree sciistiche di cui al punto 4.2.2 del bando;

- che il soggetto richiedente risulta regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007 H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90;

- che il soggetto richiedente (ente) non si trova ne ha in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);

- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;

- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

- che il soggetto richiedente (ente) risulta attivo al momento della presentazione della domanda;
- che il soggetto richiedente (ente) non è stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:
 - a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
 - d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
 - e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
- che il soggetto richiedente (ente) è in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- che il soggetto richiedente (ente) è in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;
- che il soggetto richiedente (ente) non ha al momento della domanda un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva; se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze;
- che il soggetto richiedente (ente) rispetta la normativa sul cumulo,

altresì

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode compresa la frode nel commercio (art.515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali RD. n. 267/1942 (Artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
- delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.lgs. n. 152/2006:

- art. 29-quattordices;
- Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
- Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
- Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp)

f) bancarotta fraudolenta;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

- quale soggetto richiedente (ente) non aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14;

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);

b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;

c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);

d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);

e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);

f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

- quale soggetto richiedente (ente) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i professionisti;

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

- quale soggetto richiedente (ente) di garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

-quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta

dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.)

(ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

DICHIARA

- quale soggetto richiedente (ente) di possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014
- quale soggetto richiedente (ente) di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale. Inoltre non deve aver delocalizzato dal territorio regionale (c.d. delocalizzazione in uscita) nei due anni precedenti la data di presentazione formale della domanda e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.
- quale soggetto richiedente (ente) di possedere la capacità economico finanziaria

La verifica della capacità economico finanziaria verrà effettuata in base al seguente criterio:

$PN/(CP-C) > 0,2$ (indice di solidità patrimoniale)

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

- quale soggetto richiedente (ente) di non trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà.

LINEE GUIDA RENDICONTAZIONE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE A SAL/SALDO

La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori (S.A.L.) o di saldo.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando.

Primo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 9 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 50% dell'investimento ammesso, per avere una percentuale di contributo di pari importo (o ridotto al 10% nel caso abbia richiesto l'anticipo), verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Secondo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 18 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 30% dell'investimento ammesso, per avere una percentuale di contributo di pari importo, verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Saldo: La liquidazione del saldo, pari al 20%, avviene su rendicontazione verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, entro 24 mesi (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa).

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ove è effettuato l'investimento.

Le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1 lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati reperibili alla pagina nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana (link: https://www.sviluppo.toscana.it/sistemaneve_rend/)

Le domande di erogazione devono essere presentate, nei termini di bando, da parte del soggetto Beneficiario esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma on line accessibile anche dalla pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana al seguente link: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/rendicontazione/sistemaneve/>.

Ai fini dell'accesso alla piattaforma i beneficiari riceveranno apposite credenziali (userID e Password) via PEC dall'indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it.

In particolare, una volta completata la compilazione dell'istanza, si dovrà procedere alla "chiusura" telematica della stessa. Verrà così generato un file in formato pdf e così come generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e successivamente caricato sulla piattaforma on line, avendo infine cura di chiudere definitivamente la procedura premendo il pulsante "PRESENTA DOMANDA".

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 5.2.2 del Bando, i progetti devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dal termine iniziale, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 11.3 del bando.

La rendicontazione di spesa a saldo dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione dell'intervento, come eventualmente prorogato.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 13.1 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa, fermo restando che le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online, almeno 30 giorni prima della rendicontazione finale dell'intervento, mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Le domande di erogazione a SAL on line, si compongono di :

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio DLgs 231/07).
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;
- dichiarazione di mantenimento dei requisiti, redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A; _____°.
- dichiarazione sui coniugi, familiari ed affini fino al secondo grado; _____
- dichiarazione di cumulo con altri aiuti di stato; _____
- dichiarazione regime IVA;
- dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016;
- dichiarazione fatture digitali;
- dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973);

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A; _____

La domanda di saldo on line, pena la decadenza dal contributo concesso, si compone di:

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, **pagati non oltre il termine finale come eventualmente prorogato**, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante

movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/07); nel caso di pagamento a mezzo assegno bancario o tramite disposizione telematica (home banking), è richiesta l'esibizione dell'estratto conto ufficiale (trimestrale o mensile) della Banca dal quale risulta indicato l'addebito del relativo importo e la contabilizzazione definitiva dello stesso nel conto corrente intestato al soggetto beneficiario;

- modello relazione finale (contenente gli indicatori di progetto) redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;
- dichiarazione di mantenimento dei requisiti, redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- dichiarazione sui coniugi, familiari ed affini fino al secondo grado;
- dichiarazione di cumulo con altri aiuti di stato;
- dichiarazione regime IVA
- dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016
- dichiarazione fatture digitali
- dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973)

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, anche mediante verifiche in loco, in misura pari al 15% dei rendiconti liquidati.

Nota: la relazione tecnica del revisore contabile deve essere in linea con la documentazione amministrativa e contabile inserita in piattaforma informatica di rendicontazione e coerente al piano finanziario (quadro economico) ammesso o modificato a seguito di variante approvata.

2. RENDICONTAZIONE

2.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno essere rendicontate accedendo all'apposita piattaforma informatica di rendicontazione al seguente link pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A. (https://www.sviluppo.toscana.it/sistemaneve_rend/) dove il Beneficiario dovrà caricare la documentazione necessaria alla rendicontazione comprensiva dei documenti di spesa e di pagamento delle voci di spesa rendicontate.

2.2 SPESE

Sono ammissibili i seguenti costi per:

- a) opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) opere di sistemazione del suolo per adeguamento delle piste sciabili, adeguamento e/o realizzazione di itinerari bike e trekking collegati agli impianti di risalita
- c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, pezzi di ricambio e componenti

- d) acquisto di hardware e software
- e) spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è lecito un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA.

I costi ammissibili sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di sconti, abbuoni, dazi doganali, spese di imballo, spese di trasporto, commissioni di incasso ed oneri finanziari. Nel caso di fatture denominate in valuta diversa dall'euro, il costo ammissibile come sopra determinato sarà convertito in euro sulla base del cambio ufficiale vigente alla data del pagamento al fornitore.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale risultante dall'atto di concessione del contributo.

Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori ad € 30.000,00 (art. 5.4 del bando) e al 70% dell'investimento ammesso (art. 9 punto 5 del bando), pena la revoca totale del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

3. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

La documentazione giustificativa di spesa da inserire nel sistema informatico di Sviluppo Toscana in sede di rendicontazione, in formato digitale e su richiesta in formato cartaceo, è la seguente:

- fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con specifica descrizione del progetto a cui si riferiscono; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal beneficiario o pagate da soggetti diversi dal beneficiario;
- Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario periodico ufficiale con evidenza dell'addebito del bonifico, della ri.ba, del rid ovvero dell'assegno bancario o circolare con i quali è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto periodico è necessario poter desumere il numero di conto corrente ed il relativo intestatario (corrispondente all'impresa beneficiaria che porta in rendicontazione la spesa). A questo fine, se l'estratto conto è composto da più pagine, è necessario allegare copia almeno della prima, dell'ultima e di quella in cui è evidenziata la scrittura di addebito, evidenziando le voci di pagamento interessate. Si richiede, dunque, di produrre una copia di estratto conto per ogni spesa rendicontata mettendo in evidenza il movimento finanziario di riferimento. Si richiede di caricare gli estratti conto nelle apposite sezioni del documento di spesa di riferimento

Le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati come spese ammissibili dovranno essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

"L.R. 44/2022
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del
sistema sciistico DD
Progetto n. [CUP CIPRESS]
..... Spesa
rendicontata per Euro
.....".

In caso di fatture elettroniche l'annullamento dei documenti di spesa dovrà avvenire con una delle modalità indicate nel sito di Sviluppo Toscana al seguente link
http://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

Relativamente al codice CUP CIPRESS (di seguito CUP), all'art 5 del DL 13/2023 è previsto che "le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)".

Laddove il CUP sia noto al momento dell'emissione della fattura, è possibile inserire il timbro di annullo ed il riferimento al CUP nel campo "note" della fattura in fase di emissione della stessa (la fattura nasce così "già annullata").

Quando ciò non è possibile, il beneficiario

- **deve predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando;**
- **detto documento è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;**

In nessun caso sono accettate:

- le spese non riconducibili alle voci di spesa indicate nel quadro economico ammesso (ad esempio acquisti con dicitura generica sulla fattura);
- le spese non giustificate da fatture o altri documenti di valore probatorio equipollente;
- le spese non sostenute da idoneo giustificativo di pagamento;
- le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- Le spese costituite da IVA (imposta sul valore aggiunto) salvo che il soggetto beneficiario ne dimostri la non recuperabilità;
- gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di sal/saldo.
- le spese relative ad un bene o servizio già oggetto di agevolazione da parte di una misura di sostegno comunitaria, nazionale o regionale;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci/amministratori, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative a dazi doganali, spese di trasporto ed imballo.

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei obblighi definiti al paragrafo 9 del bando.

ALLEGATO 1-B**ANTIMAFIA**

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)" ed, in particolare, "...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione", e, quindi, prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- **prima dell'adozione dell'atto di concessione:** in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.

- . **prima dell'adozione dell'atto di erogazione:** le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione di rito prevista dai singoli bandi per la presentazione delle richieste di erogazione dovranno fornire la documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021 nonchè in attuazione del decreto legislativo n. 231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione alla domanda di agevolazione presentata nell'ambito del bando in oggetto, avendo preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione rende la seguente dichiarazione (barrando una delle opzioni seguenti):

- di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;
- di essere titolare effettivo della società unitamente a _____ (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo1:

1) Cognome _____ Nome _____ nato a _____ (____) il _____ cittadinanza _____ residente a _____ (____) CAP _____ via _____ C.F. _____; rientra nella definizione di PEP [si] [no]

2) [ripetere nel caso di più titolari effettivi].

- allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del titolare effettivo.

Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

RELAZIONE DESCRITTIVA INTERVENTO

Sezione 1: Anagrafica

Durata Mesi

Data prevista per l'avvio mm/aa

Denominazione partecipante¹
(da compilare per ciascun soggetto coinvolto nell'intervento)

Numero dei partecipanti

Assegnare a ciascun partecipante un numero. Il soggetto capofila è sempre il numero 1. In caso di interventi presentati da una sola impresa non deve essere assegnato alcun numero.

Indirizzo
 indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale

Ubicazione del progetto
 Indicare l'indirizzo della sede operativa in cui sarà realizzato l'intervento

Proponente

In forma singola

Piccola impresa

media impresa

Micro impresa

Libero professionista

In forma aggregata

ATI (indicare le imprese che la costituiscono)

Rete Contratto (indicare le imprese che la costituiscono)

Rete Soggetto

Consorzi

Società consortile

Codice ATECO

¹ Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale.

Sezione 2: Descrizione sintetica dell'intervento

Descrizione intervento:

PIANO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTO (IMPONIBILE)	DI CUI SPESE PER INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE "Investimenti prioritari"	CONTRIBUTO RICHIESTO SU SPESE DI INVESTIMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO SU SPESE PER INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE
a) opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'investimento complessivo ammissibile				
b) opere di sistemazione del suolo per adeguamento delle piste sciabili, adeguamento e/o realizzazione di itinerari bike e trekking collegati agli impianti di risalita				
c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, pezzi di ricambio e componenti				

d) acquisto di hardware e software				
e) spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile				

ALLEGATO 1-D

Controlli

Fase istruttoria	Tipo controllo	Tempistica
Ammissibilità	<p>Puntuale prima della concessione: iscrizione pubblici registri, localizzazione; regolarità contributiva – DURC ; attività e nuova localizzazione, procedure concorsuali, insussistenza atti di revoca, deggendorf, impresa attiva, domicilio digitale, posizione debitoria verso il bilancio regionale, antimafia ove ricorre, altri requisiti specifici (se previsti dal bando);</p> <p>A campione dopo la concessione oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità: precedenti penali, responsabilità amministrativa, rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro e sommerso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2018, procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato), dimensione aziendale, affidabilità economico-finanziaria, impresa in difficoltà, intestazione fiduciaria, antimafia (ove applicabile) delocalizzazione, contrasto alla discriminazione, contratto collettivo nazionale di lavoro, antiriciclaggio, altri requisiti.</p> <p>A campione annuale dopo la concessione: attestazione del revisore legale relativi ai seguenti requisiti: dimensione aziendale, capacità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.</p>	Sussistenza alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del durc
Rendicontazione ed erogazione	<p>Puntuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica correttezza rendicontazione (SAL e saldo); - verifica dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo: iscrizione pubblici registri, localizzazione, investimento, durc, procedure concorsuali, pec, antimafia (anticipo, sal e saldo); <p>A campione prima dell'erogazione (anticipo, SAL e saldo) oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R : rispetto delle norme in</p>	Sussistenza durante la realizzazione e alla data di erogazione del saldo

	<p>materia di contrasto del lavoro e sommerso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2018 procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato).</p> <p>A campione annuale dopo l'erogazione: attestazione del revisore legale di rendicontazione delle spese.</p>	
Monitoraggio stabilità operazione	<p>Puntuale: iscrizione pubblici registri, localizzazione, , procedure concorsuali, pec, stato di impresa attiva, .</p> <p>A campione in loco: iscrizione pubblici registri, localizzazione, mantenimento investimento, procedure concorsuali, pec, stato di impresa attiva,</p>	<p>Sussistenza nel periodo di stabilità previsto (3 anni dalla data di erogazione del saldo)</p>

ALLEGATO 1-E**SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA****Premesso che:**

- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- la Commissione europea con decisione C(...) n. delha approvato in via definitiva il della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n.delha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo.....;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. del recante "....." ha approvato la versione n.del Documento di attuazione regionale del
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. ...del ha approvato il Bando relativo a.....
- il sopracitato bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- la L.R. 50/2014 e ss.mm.ii. all'art 5 attribuisce all' la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale dell'organismo intermedio come da Convenzione
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n. (in seguito denominato "**Contraente**") in qualità di beneficiario del seguente aiuto "A....." di cui al Bando approvato con D.D. _____ n. _____ pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Bando sopracitato, dai relativi allegati e dalla comunicazione di ammissione a finanziamento di cui alla PEC n..... del, ha richiesto a (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....)[*indicare ilper cento del contributo concesso*];
- ai sensi del Bando sopracitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è

condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....)[*indicare la somma tra l'anticipo da erogare e la maggiorazione per interessi, quindi in totale il% del contributo concesso*], pari al% dell'aiuto concesso, maggiorato del% per interessi e spese di recupero per un importo di Euro (....);

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di un mese antecedente la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "**Banca**" o "**Società**") con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

..... nato a.....
il

..... nato a.....
il

nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "**Ente garantito**"), fino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro.....(.....) [*indicare la somma tra l'anticipo da erogare e la maggiorazione per interessi, quindi in totale il% del contributo concesso*], corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, maggiorato del 10% quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, decorrenti

dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma sopra dichiarata, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) *[indicare il per cento del contributo concesso]* erogata a titolo di anticipazione al "Contraente", qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza. La "Società" garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del decimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al *[il calcolo della scadenza deve considerare eventuali proroghe dei termini di ultimazione già richieste ed accordate]*, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

Il mancato rinnovo entro il termine di un mese antecedente ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui,

peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze. A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società²

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società³

(firma autenticata)

² N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

³ N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. con attestazione dei poteri di firma

Allegato 1-F**Trasparenza dell'attuazione dei fondi – obblighi della Regione Toscana e dei beneficiari**

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D. Lgs. 33/2013, la Regione Toscana/organismo intermedio pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti sopra citati, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. La pubblicazione comprende i dati di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 33/2013 secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto.
2. Ai sensi dell'art. 49 Reg. (UE) 1060/2021, l'Autorità di Gestione del programma FESR della Regione Toscana informa i beneficiari che i dati delle operazioni selezionate saranno resi pubblici mediante pubblicazione, tramite sito web o portale web unico di cui all'art. 46, lett. b), del citato regolamento, dell'elenco delle operazioni selezionate. I dati che verranno pubblicati, in formati aperti e leggibili meccanicamente, sono specificati all'art. 49, comma 3, Reg. (UE) 1060/2021.
3. Ai sensi dell'art. 50 Reg. (UE) 1060/2021, i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione secondo le indicazioni e modalità che verranno comunicate in seguito all'ammissione a finanziamento, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni, che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera euro 10.000.000,00, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione responsabile.
- 4.

Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica.

5. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al par. 2, lettera c).

6. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'art. 47 Reg. (UE) 1060/2021, o ai par. 3 e 4 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti aggregati**SEZIONE SPECIFICA****" PROGETTI IN FORMA AGGREGATA "****Definizioni**

- **"Collaborazione effettiva"**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- **"Progetti congiunti"**: progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto (vedi collaborazione effettiva).
- **"Contratto di rete"**: contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

Forme associative

- Forme associative con personalità giuridica costituite da almeno n. imprese/professionisti/grandi imprese [da individuare con atto di giunta il numero minimo e la tipologia]

RETE SOGGETTO: Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.

CONSORZIO: Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi.

- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno n. 3 imprese/professionisti I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.

ATS: accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

RTI: forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, che devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria. I rapporti interni possono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia negoziale.

RETE CONTRATTO: contratto stipulato tra imprese con l'obiettivo di consentire la collaborazione sulla base di un programma comune e di obiettivi strategici di competitività; nell'ambito di tale contratto si formalizzano i rapporti di collaborazione e condivisione in modo da definire l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare. Ciascuna impresa mantiene la propria autonomia e indipendenza senza costituire un nuovo soggetto giuridico. Il contratto ha solo mera natura negoziale ed è iscritto nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla Rete.

ACCORDO DI PARTENARIATO: forma di collaborazione continuativa fra imprese su base contrattuale, volta ad acquisire maggiori risorse e competenze di ordine tecnologico, produttivo, commerciale, finanziario e manageriale.

Requisiti per le aggregazioni

Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹;

Ciascuno dei proponenti deve sostenere almeno il 5 per cento dei costi complessivi ammissibili; Nel caso di forme associative senza personalità giuridica i requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti. Possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio previsto dal presente bando. L'impresa capofila del RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto, sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando. La capofila del RTI/ATS/ATI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolge esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e senza contribuire al calcolo del punteggio. Qualora il numero dei partner di un RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso.

Nel caso di forme associative con personalità giuridica (le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili) sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 4.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse e sottoelencate. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili o "Reti-soggetto" e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le

¹ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. L'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.

Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle seguenti attività ammesse. Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco rientrante nelle suddette sezioni purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, l'aggregazione deve essere formalizzata mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.

L' RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
- d) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;
- 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all' OI Sviluppo Toscana Spa;
- 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituendo*), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell' agevolazione (per le procedure a sportello) o di comunicazione dello stesso tramite pec al beneficiario (per le procedure a graduatoria).

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituito*), con un *addendum/atto integrativo* allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'*addendum/atto integrativo* devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso di RTI/ATS/Rete-Contratto, a seguito del completamento dei controlli sul progetto complessivo, i pagamenti sono effettuati dall'Organismo intermedio ai singoli beneficiari aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto a rilasciare idonea fidejussione per la propria quota.

Ogni partner beneficiario deve provvedere autonomamente e sotto la propria responsabilità al caricamento in piattaforma delle spese. Per agevolare l'attività istruttoria con riferimento al progetto congiunto è preferibile che l'invio delle dichiarazioni di spesa di tutti i partecipanti al progetto avvenga in un'unica soluzione tramite il capofila;

Ogni partner è destinatario diretto dei flussi finanziari di sua spettanza.

Modifiche dei progetti e dei soggetti nelle aggregazioni

Per i progetti presentati in forma aggregata, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l'azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

E ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto;

I rimanenti partner dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato stabilita dal bando, al paragrafo "destinatari".

In alternativa, il/i partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I nuovi partner sono obbligati ad indicare in modo esplicito le attività ancora da svolgere, di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale ed illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato o nuovo partner.

Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto capofila.

Rimborso forfetario nelle aggregazioni

Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in aggregazione, l'importo del rimborso forfetario dei costi (vedi definizioni) è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una RTI/ATS o Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partner e che di conseguenza:

a) i soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo;

b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana può richiedere l'intero importo ad uno qualsiasi dei soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto.

Allegato A

Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025

L.R. 44/2022 Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico

Indice generale

1	Definizioni essenziali.....	4
2	Finalità.....	9
3	Dotazione finanziaria.....	9
4	Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	9
4.1	Destinatari.....	9
4.2	Requisiti di ammissibilità.....	9
4.2.1	Iscrizione in pubblici registri.....	10
4.2.2	Localizzazione del <i>progetto</i>	10
4.2.3	Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	10
4.2.4	Procedure concorsuali.....	10
4.2.5	Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	10
4.2.6	Responsabilità amministrativa.....	11
4.2.7	Precedenti penali.....	11
4.2.8	Contrasto lavoro irregolare.....	12
4.2.9	Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	12
4.2.10	Deggendorf.....	13
4.2.11	Dimensione Impresa.....	13
4.2.12	Divieto di intestazione fiduciaria.....	13
4.2.13	Soggetto attivo/stato di inattività.....	13
4.2.14	Domicilio digitale.....	13
4.2.15	Affidabilità economico-finanziaria.....	13
4.2.16	Impresa in difficoltà.....	14
4.2.17	Antimafia.....	14
4.2.18	Delocalizzazione.....	14
4.2.19	Contrasto alla discriminazione.....	14
4.2.20	Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.....	15
4.2.21	Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	15
4.2.22	Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti].....	15
5	Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	15
5.1	Progetto.....	15
5.2	Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	15
5.2.1	Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	15
5.2.2	Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	16
5.3	Spese ammissibili.....	16
5.4	Massimali di investimento.....	16
5.5	Forma e intensità dell'agevolazione.....	16
5.6	Cumulo.....	16
6	Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	17
6.1	Presentazione della domanda.....	17
6.2	Istruttoria.....	19
6.2.1	Verifica di ammissibilità.....	19
6.2.2	Cause di inammissibilità della domanda.....	20
6.2.3	Concessione dell'agevolazione.....	20
6.3	Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	21
6.3.1	Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.....	21
6.3.2	Esito negativo dei controlli.....	22
7	Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	22
8	Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	22
8.1	Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	23
8.2.1	Domanda di erogazione dell'anticipo.....	24
8.2.2	Domanda di erogazione per SAL.....	25
8.2.3	Domanda di erogazione a SALDO.....	26
8.3	Controlli sulle domande di erogazione.....	26
8.4	Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	27
9	Obblighi del beneficiario.....	27
10	Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	29
10.1	Monitoraggio.....	29

10.2 Controlli in loco e ispezioni.....	30
11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	30
11.1 Variazioni del <i>progetto</i>	30
11.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	30
11.3 Proroga.....	31
12. Soccorso istruttorio.....	31
13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione.....	32
13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale.....	32
13.2 Revoca parziale.....	32
13.3 Procedimento di revoca.....	33
13.3.1 Procedimento di revoca totale.....	33
13.3.2 Procedimento di revoca parziale.....	34
14. Procedimento di recupero.....	35
15. Rimborsi e sanzioni.....	35
15.1 Rimborsi.....	35
15.2 Sanzioni.....	35
16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	36
17. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	37
18. Disposizioni generali.....	37
19. Controversie e foro competente.....	38
20. Elenco allegati.....	38
21. Riferimenti normativi.....	38

1 Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE (IN ENTRATA); da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023. (IN USCITA);

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

¹ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Forme associative tra professionisti": le associazioni tra professionisti, quantunque prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Pronuncia Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2022);

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana Spa.

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) **"Medie imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) **"Piccole imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) **"Microimpresa"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4. Le associazioni tra professionisti quantunque prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Pronuncia Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2022);

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

"Registro nazionale aiuti - RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

³ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale assenza di titolare effettivo.⁴

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

"ULA" e "UL": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno. Le UL sono verificabili tramite UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane e per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES alle date indicate nel bando;

⁴Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

2 Finalità ⁵

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti da parte di imprese che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle Aree sciabili di interesse locale della Toscana, come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), al fine di assicurare, anche ai sensi del Dlgs. 40/2021, la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche toscane, garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di *sovvenzione a fondo perduto*.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.000.000,00.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della dotazione finanziaria prevista dalla misura.

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

Destinatari

- Sono *soggetti destinatari* :
- *MPMI* aventi sede legale e/o unità locale in Toscana, che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
- *Professionisti*
- *Forme associative con e senza personalità giuridica*, costituite da almeno tre imprese/professionisti.

I suddetti soggetti devono operare nei settori di attività ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei suddetti codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato B) da parte dei soggetti richiedenti.

⁵ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

Essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90; per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007 H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁶ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

⁶Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i *professionisti*.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

4.2.14-Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità del progetto*.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.

La verifica della capacità economico finanziaria verrà effettuata in base al seguente criterio:

$$PN/(CP-C)>0,2 \text{ (indice di solidità patrimoniale)}$$

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione come previsto dalla DGR. n. 922/2023.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell' OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

4.2.22 Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del [D.Lgs. n. 231-2007](#) e [D.Lgs. n.125 del 2019](#) e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una scheda tecnica che descriva oggetto, finalità e localizzazione del progetto, oltre al piano finanziario.

5.2 Termine iniziale e termine finale del *progetto*

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del *progetto*

L'inizio del *progetto* dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al *beneficiario* tramite *PEC*.

Ai sensi del *regolamento di esenzione l'avvio dei lavori* deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto*

Il *progetto* deve concludersi entro 24 mesi (oltre eventuali proroghe non superiori a 3 mesi) dal termine iniziale.

Un *progetto* è considerato concluso quando il beneficiario ha completamente realizzato l'investimento oggetto di agevolazioni, il costo dello stesso è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'allegato spese ammissibili.

5.3 Spese ammissibili

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*. E' comunque ammissibile la spesa sostenuta dopo la presentazione della domanda e prima del termine iniziale indicato al punto 5.2.1.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate nell'allegato "spese ammissibili" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali di investimento

Il costo totale dell'intervento ammissibile va da un minimo di 30.000,00 euro ad un massimo di 1.200.000,00.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto e contribuito in c/capitale ai sensi dell'art. 55 del Reg UE 651/2014 fino ad un massimo dell'80% delle spese d'investimento ritenute ammissibili (erogabile in tre quote rispettivamente pari al 50%, 30% e 20% del contributo totale).

5.6 Cumulo

Gli aiuti del presente bando sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), a cui si rimanda per quanto non disciplinato dallo stesso, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo, fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) e alle modalità di affidamento (par. 6).

Ai sensi del paragrafo 12 dell'art. 55 Reg. (UE) n. 651/2014, l'importo massimo dell'aiuto è stabilito in una quota pari all'80 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione (GBER).

Si specifica che eventuali aiuti in de minimis non concessi per specifici costi ammissibili (o non ad essi imputabili) posso essere cumulati con l'aiuto concesso ai sensi del presente bando.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;

- *istruttoria* nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di *concessione*.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on-line, previo accesso al sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID).

Le istruzioni per la presentazione della domanda di aiuto sono contenute nella Guida al sistema Accesso Unico scaricabile al seguente link:<https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/>

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda. Il file pdf generato automaticamente non deve essere manipolato o modificato in alcun modo prima di apporre la firma elettronica a pena della mancata validità della domanda.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 salve disposizioni di legge che ne prevedano l'esenzione.

Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e fino alle ore 16,00 del 27/10/2023.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio, di cui al successivo par. 12).

Lo stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) può presentare più domande purché sia rispettato complessivamente il massimale di investimento di cui al paragrafo 5.4, per ciascun proponente.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6)
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8)
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9)
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12)
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11)
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18)
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
-

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1)
- localizzazione (requisito 4.2.2)
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4)
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5)
- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- soggetto attivo (requisito 4.2.13)
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- cumulo (rif 5.6)

c. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)

d. Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo

- documentazione economico-finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN :
- a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
- b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
- c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci
- documentazione antimafia nei casi in cui ricorre

- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- neveinvestimenti@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoneveinvestimenti@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Soggetto Gestore.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;
- b) formazione della graduatoria;
- c) concessione dell'agevolazione.

Avranno priorità di finanziamento gli investimenti finalizzati all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune (investimenti "prioritari"), come riportato al successivo paragrafo 6.2.3.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - soggetto attivo (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);
- d) antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell'Allegato 1B;

- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.3.1:
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- f) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- g) il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 (ad eccezione del 4.2.3);
- d) il mancato rispetto dell'investimento minimo del *progetto* così come previsto dal par 5.4.
- e) La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce l'inammissibilità della domanda.

6.2.3 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura del bando e si conclude entro i successivi 60 giorni con l'approvazione da parte della Regione Toscana dell'elenco delle imprese ammesse e di quello dei non ammessi.

L'assegnazione del contributo a ciascun beneficiario ammesso avverrà tenendo conto della quota di investimento destinata agli interventi finalizzati all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune. Saranno, pertanto, finanziati prioritariamente le spese di

investimento sostenute per gli impianti a fune; le eventuali risorse residuali saranno destinate proporzionalmente alle spese "non prioritarie".

Costituisce a tutti gli effetti **atto di concessione** il provvedimento di approvazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, adottato dall'Amministrazione regionale.

L'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa, nei 10 giorni successivi alla data di approvazione degli elenchi delle imprese ammesse, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), provvede all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti ammessi contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Tale comunicazione ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i progetti non ammessi l'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa* provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (dieci giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

6.3 Verifiche dei requisiti dopo la concessione

6.3.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Entro centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'*Organismo intermedio* verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di **dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);

con le seguenti modalità:

1. controlli su un campione non inferiore al 25% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
2. controlli su un campione non inferiore al 10% dei soggetti non ammessi a contributo;

con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata e secondo ulteriori modalità definite dalla Giunta Regionale

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti](#)⁷ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

6.3.2 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui al par. 6.3.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "*presa d'atto*" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile a saldo delle attività svolte dal beneficiario, a valere su ciascuna delle 3 quote di contributo richiesto (50%, 30% e 20% del contributo totale), deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La perizia/attestazione rilasciata in forma asseverata - rientra tra gli "altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere", e pertanto, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo decreto.

Inoltre, è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale dell'intervento. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi:

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% da rendicontare sul totale investimento ⁸	% contributo erogabile sul totale contributo
--------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------

⁷ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

Anticipo (opzionale)		Entro 3 mesi dalla concessione		40%
Primo periodo di rendicontazione (obbligatorio)		Entro 9 mesi dalla concessione	50%	50% (10% in caso di anticipo)
Secondo periodo di rendicontazione (obbligatorio)		Entro 18 mesi dalla concessione	30%	30%
Rendicontazione finale (SALDO)		Entro 24 mesi dalla concessione (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa)	20%	20%

Tali domande devono essere presentate accedendo ad apposita Piattaforma di rendicontazione pubblicata sul sito di Sviluppo Toscana dove il Beneficiario dovrà caricare la documentazione richiesta nelle linee guida di rendicontazione, comprensiva dei documenti di spesa e di pagamento.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche in materia di:

- verifica d'ufficio della regolarità contributiva;
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1B antimafia ove prevista dalla normativa di riferimento;
- verifica stato di impresa attiva;
- verifica assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- verifica assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato) mediante certificazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Non saranno ritenute ammissibili le spese eccedenti le quote di investimento "prioritario" (finalizzato all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune) e "non prioritario" dichiarate nella domanda e ammesse in sede di concessione dell'aiuto.

Eventuali risorse disponibili a seguito di verifica di rendicontazione inferiore alle suddette quote ammesse, saranno assegnate proporzionalmente per finanziare le quote di investimento ammesse e non interamente finanziate.

⁸ La soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del *progetto* entro 3 mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione.

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno dieci mesi dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁹.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato 1-E), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**
- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.

⁹ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia **deve prevedere espressamente:**
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
 - il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
 - l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
 - **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il *beneficiario* dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.**

8.2.2 Domanda di erogazione per SAL

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana.

Primo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 9 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 50% dell'investimento ammesso, (o ridotta al 10% nel caso abbia richiesto l'anticipo), verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La domanda di erogazione a SAL contiene la **documentazione contabile e amministrativa:** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

Secondo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 18 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 30% dell'investimento ammesso, per avere una percentuale del contributo di pari importo, verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione

tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La domanda di erogazione del secondo SAL contiene la **documentazione contabile e amministrativa**: La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO

Entro 24 mesi dalla concessione del contributo (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa), il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al restante 20% dell'investimento ammesso, per avere l'erogazione a saldo del contributo, verificata ed attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La domanda di erogazione a saldo contiene:

- a) relazione tecnica:** Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it
- b) documentazione contabile e amministrativa:** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità semplificata (di cui ai par. 8.2.2 e 8.2.3), entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di erogazione, procede alla verifica, sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SAL e SALDO rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su un campione pari al 15%, delle istanze presentate

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui al par. 8.3.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nell'allegato "Spese ammissibili" e nel rispetto del piano finanziario ammesso;
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B ove prevista dalla normativa di riferimento.
- la regolarità contributiva
- l'assenza di aiuti illegali (visura deggendorf)

•l'assenza delle condizioni di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (cd Caporalato)

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

E' causa di revoca totale e non di mera sospensione l'accertamento di procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato) non dichiarati dal beneficiario e già presenti al momento del rilascio delle relative dichiarazioni.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda del Sal e l'erogazione relativa al saldo entro 60 giorni.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

9. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano a sanzioni e alla decadenza dell'agevolazione:

- realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- realizzare il *progetto* entro 24 mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga concessa;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato (e di divieto di doppio finanziamento)
- adempiere agli obblighi previsti dall'art.35 del D.L. 30/04/2019, n.34 (cd. *Decreto Crescita*) convertito con modificazioni con L. 28/06/2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al *beneficiario* nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* per almeno il 70% dell'investimento ammesso e presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del *progetto*;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti :
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando".
 - investimento oggetto dell'intervento;

- DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro quindici giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'*Organismo intermedio*);
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
 - non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - non aver reso dichiarazioni in merito al c.d. Caporalato non rispondenti al vero;
 - stato di impresa attiva;
 - rispetto della normativa antimafia;
 - rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro; inoltre
- mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo le condizioni di seguito indicate:
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
 - non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato, ove esso costituisca investimento pluriennale (iscritto al libro dei cespiti ammortizzabili - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato, ove applicabile, il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il

periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

- rispettare le norme previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
- non effettuare una delocalizzazione, dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

10. Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

11.1 Variazioni del *progetto*

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del *progetto*;
- i contenuti del *progetto*;

- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati sia gli obiettivi del *progetto* iniziale che le percentuali di suddivisione degli investimenti tra "prioritari" e "non prioritari" .

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle condizioni/requisiti e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 5.5, in relazione alle singole voci di spesa e dei limiti massimi e minimi di cui al paragrafo 5.4.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% senza preventiva richiesta di variazione.

Le variazioni finanziarie superiori al 20% con riferimento alle singole voci di spesa, e le variazioni dei contenuti del *progetto* devono essere presentate sulla piattaforma informatica entro e non oltre 60 giorni precedenti la fine prevista per la realizzazione del *progetto*. L'istanza di variante è soggetta alla valutazione entro i 30 giorni successivi dalla presentazione della stessa.

I termini per la rendicontazione sono sospesi fino alla comunicazione dell'esito della variante.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che verranno pubblicate sulla pagina web dedicata al Bando sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione purché la riduzione non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso e nel rispetto dei limiti dell'investimento minimo stabiliti al paragrafo 5.4.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

1. prima dell'erogazione del saldo

a. Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

b. Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario a favore di un nuovo o di un soggetto giuridico già esistente, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

- procedimento

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario, la domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario, la mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, costituisce motivo di revoca

dell'agevolazione per venir meno dei requisiti di ammissibilità (iscrizione registro imprese, impresa attiva) del *beneficiario*.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

2. durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti – in presenza di operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del *beneficiario originario* - il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

- procedimento

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti al fine del mantenimento del rispetto degli obblighi, dispone il subentro del nuovo soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

11.3 Proroga

Entro e non oltre trenta giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12. Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione, e qualunque altro procedimento, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

13.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

13.3 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino alla data di adozione del provvedimento finale di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

13.3.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'*Organismo intermedio* a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al *beneficiario*, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

13.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al

tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

14. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

15. Rimborsi e sanzioni

15.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfeitario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

15.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati dalla Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA* nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale
4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei

dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

17. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Ing Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso¹¹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

18. Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

¹¹ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

19. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

20. Elenco allegati

- 1) Modello domanda
- 1-A) Spese ammissibili
- 1-B) Antimafia e antiriciclaggio
- 1-C) Scheda tecnica-PF
- 1-D) Riepilogo controlli
- 1-E) Schema di fidejussione
- 1-F) Obblighi di pubblicità
- 1- H) Sezione speciale Aggregazioni d'impresa

21. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

- funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
 - Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"

- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16/02/2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02/05/2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- L.R. 44 del 29.12.2022 Art. 3 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- DELIBERA G.R. n. 831 del 17/07/2023 "Criteri e modalità per l'accesso al Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022

- DELIBERA G.R. n. 1096 del 18/09/2023 "L.R. 71/2017. Attivazione di tirocini da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni. Revoca DGR n.72 del 16.02.2016 e DGR n.433 del 2.5.2017".